



PILLAR 3

Pillar 3
Informativa al pubblico
Situazione al 30.06.2022

Indice

Premessa	4
1. Informativa sulle metriche principali	7
2. Rischio di credito: informazioni sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della crisi Covid-19	9
Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari	14
Elenco delle tabelle	15

PREMESSA

A partire dal 1° gennaio 2014 sono divenute operative nell'ordinamento dell'Unione Europea le nuove disposizioni di vigilanza prudenziale applicabili alle banche e ai gruppi bancari, elaborate nell'ambito degli accordi del Comitato di Basilea ("Basilea 3") e finalizzate a rafforzare la capacità delle banche di assorbire shock derivanti da tensioni finanziarie ed economiche, indipendentemente dalla loro origine, a migliorare la gestione del rischio e la *governance*, a rafforzare la trasparenza e l'informativa delle banche.

In linea con il precedente framework, il nuovo impianto normativo prevede in capo agli intermediari l'obbligo di pubblicare un'informativa pubblica (c.d. **Informativa al Pubblico o Pillar 3**), con l'obiettivo di integrare i requisiti patrimoniali minimi (Primo Pilastro) e il processo di controllo prudenziale (Secondo Pilastro), attraverso l'individuazione di un insieme di requisiti di trasparenza informativa che consentano agli operatori del Mercato di disporre di informazioni rilevanti, complete e affidabili circa:

- > l'adeguatezza patrimoniale,
- > l'esposizione ai rischi,
- > le caratteristiche generali dei sistemi preposti all'identificazione, misurazione e gestione di tali rischi.

Nell'ambito del nuovo framework il pilastro è stato rivisto per rafforzare, fra l'altro, i requisiti di trasparenza concernenti la composizione del capitale regolamentare e le modalità con cui la Capogruppo calcola i ratios patrimoniali, le esposizioni verso cartolarizzazioni, le attività impegnate e il nuovo indice di leva finanziaria.

La Circolare della Banca d'Italia n. 285 "Disposizioni di vigilanza per le banche" del 17 dicembre 2013 (e successivi aggiornamenti), che nel capitolo 13 della Parte Seconda disciplina la materia, non detta specifiche regole per la predisposizione e pubblicazione del Pillar 3, ma si limita a riportare l'elenco delle disposizioni allo scopo previste dal Regolamento UE n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation, c.d. CRR).

La materia è quindi direttamente regolata:

- > dal CRR stesso, Parte 8 "Informativa da parte degli enti" (art. 431-455) e Parte 10, Titolo I, Capo 3 "Disposizioni transitorie in materia di informativa sui fondi propri" (art. 492);
- > dai Regolamenti della Commissione europea la cui preparazione è demandata all'EBA (European Banking Authority), recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione per disciplinare i modelli uniformi per la pubblicazione delle diverse tipologie di informazioni.

A tale proposito si segnala che, con il 34° aggiornamento della Circolare n. 285 «Disposizioni di vigilanza per le banche», emanato nel mese di settembre 2020, sono stati recepiti i seguenti orientamenti e indirizzi EBA:

- > gli "Orientamenti EBA/GL/2014/14 sulla rilevanza, esclusività, riservatezza frequenza dell'informativa ai sensi degli articoli 432, paragrafi 1 e 2, e 433 del Regolamento (UE) n. 575/2013 ("CRR"), che regolano la pubblicazione delle informazioni riservate, esclusive o rilevanti nonché delle informazioni per le quali viene chiesto alle

banche di valutare la necessità di una pubblicazione più frequente di quella annuale prevista in generale;

- > gli "Orientamenti EBA/GL/2016/11 (versione 2), sugli obblighi di informativa ai sensi della Parte 8 del CRR" che prevedono:
 - un impianto tabellare della disclosure volto ad accrescere la comparabilità dei dati pubblicati dalle banche europee relativamente ai fondi propri e ai requisiti patrimoniali su rischio di credito, di mercato e di controparte;
 - l'invio di informazioni specifiche sulla governance e relative all'organo di gestione, in particolare: a) sul numero di incarichi detenuti dai membri dello stesso; b) sulla politica di rispetto della parità di genere; c) sul processo di risk reporting;
- > gli "Orientamenti EBA/GL/2017/01, sull'informativa relativa ai coefficienti di copertura della liquidità, a integrazione dell'informativa sulla gestione del rischio di liquidità ai sensi dell'articolo 435 del CRR", con l'obiettivo di specificare e armonizzare le modalità di disclosure del coefficiente di copertura della liquidità (Liquidity Coverage Ratio - LCR);
- > gli "Orientamenti EBA/GL/2018/01, sulle informative uniformi ai sensi dell'articolo 473-bis del CRR per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri";
- > gli "Orientamenti EBA/GL/2018/10 relativi all'informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione";
- > gli orientamenti EBA/GL/2018/02² in materia di governance del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione.

In aggiunta:

- > Banca d'Italia, con comunicazione del 30 giugno 2020, ha dato attuazione agli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea (EBA) relativi agli obblighi di segnalazione (trimestrale) e di informativa al pubblico (semestrale) sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della crisi Covid-19 (EBA/GL/2020/07), quali:
 - 1) i finanziamenti oggetto di "moratorie" che rientrano nell'ambito di applicazione degli Orientamenti dell'EBA sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19 (EBA/GL/2020/02);
 - 2) i finanziamenti oggetto di misure di concessione (c.d. forbearance measures) applicate a seguito della crisi Covid-19³;
 - 3) i nuovi finanziamenti garantiti dallo Stato o altro Ente pubblico.
- > In data 11 agosto 2020 EBA ha pubblicato le linee guida (EBA/GL/2020/12) che modificano gli Orientamenti EBA/GL/2018/01, sull'informativa uniforme ai sensi dell'articolo 473 bis del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) riguardo alle disposizioni transitorie volte a mitigare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS9 sui Fondi Propri per garantire la conformità con il CRR "quick fix" in risposta alla pandemia di Covid-19.

Con riferimento a tali Orientamenti si evidenzia come, nel rispetto del principio di proporzionalità, parte della mag-

¹ Tali Orientamenti risultano superati dal Regolamento 2021/637 che va a disciplinare in maniera maggiormente integrata la disciplina in materia di Informativa al Pubblico.

² Si veda nota precedente.

³ Tali informazioni sono richieste solo per finalità di segnalazione.

giore informativa richiesta sia destinata alle sole banche di maggiori dimensioni, ad esclusione delle:

- > informazioni specifiche sulla governance previste negli Orientamenti EBA/GL/2016/11 (versione 2);
- > informazioni quantitative sull'LCR da rappresentare in forma semplificata per le banche less significant, così come previsto dagli Orientamenti sull'informativa relativa al coefficiente di copertura della liquidità, a integrazione dell'informativa sulla gestione del rischio di liquidità ai sensi dell'articolo 435 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Non trovano invece applicazione gli Orientamenti EBA/GL/2018/01 in quanto Banca Generali non ha applicato disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui Fondi propri. Analoga considerazione vale per gli Orientamenti EBA/GL/2020/12 ai fini del calcolo dei Fondi Propri. Banca Generali ha deciso di non avvalersi dei trattamenti temporanei previsti per CRR "quick fix".

A partire dal 30 giugno 2021 sono entrate in vigore le indicazioni del Regolamento 2019/876 del 20 maggio 2019 che ha modificato il Regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa. Con il Regolamento (UE) n. 2021/637, il Regolatore è intervenuto per adeguare anche l'Informativa di Terzo Pilastro che gli enti sono tenuti a redigere, sulla base delle modifiche introdotte nelle fattispecie sopra richiamate.

Tra le altre cose, infatti, il Regolatore è intervenuto nei seguenti ambiti:

- > introduzione di un nuovo coefficiente di leva finanziaria calibrato e una riserva del coefficiente di leva finanziaria per i G-SII;
- > nuovi obblighi di informativa per il coefficiente netto di finanziamento stabile;
- > è stato modificato il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di controparte con l'introduzione di un metodo standardizzato per il rischio di controparte (SA-CCR) più sensibile al rischio e con un SA-CCR semplificato per gli enti che soddisfano criteri di ammissibilità predefiniti. Oltre a ciò il regolamento (UE) 2019/876 ha rielaborato il metodo dell'esposizione originaria;
- > introduzione di un nuovo obbligo di informativa per le esposizioni in bonis, deteriorate e oggetto di misure di concessione, compresa la pubblicazione di informazioni sulle garanzie reali e le garanzie finanziarie ricevute;
- > modifica di determinati obblighi di informativa in materia di remunerazione.

La Commissione Europea, in data 15 marzo 2021, ha recepito le proposte dell'EBA nel Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/637 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione, il Regolamento Delegato (UE) 2015/1555 della Commissione, il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione e il Regolamento Delegato (UE) 2017/2295 della Commissione.

In data 10 novembre 2021, l'EBA ha pubblicato il Final Report "Draft implementing technical standards amending Implementing Regulation (EU) No 637/2021 on disclosure of information on exposures to interest rate risk on positions not held in the trading book in accordance with Article 448 of Regulation (EU) No 575/2013" contenente modelli standard di tipo qualitativo e quantitativo per l'informativa sul rischio di tasso d'interesse del banking book.

A gennaio 2022, l'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato una proposta di norme tecniche di attuazione (ITS) sull'informativa del terzo pilastro sui rischi ambientali, sociali e di governance (ESG).

In linea con i requisiti stabiliti nel Regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (CRR) come modificato dal Regolamento (EU) 2019/876 (CRR II), il progetto di ITS prevede la pubblicazione su base semestrale delle seguenti informazioni:

- > informative quantitative comparabili sulla transizione ai cambiamenti climatici e sui rischi fisici, comprese le informazioni sulle esposizioni verso attività legate all'emissione di anidride carbonica e soggette al rischio di cambiamenti climatici;
- > informazioni quantitative sulle azioni di mitigazione degli enti a sostegno delle loro controparti nella transizione verso un'economia carbon neutral e nell'adattamento ai cambiamenti climatici;
- > KPI sulle attività di finanziamento degli asset delle istituzioni eco-sostenibili secondo la tassonomia dell'UE (GAR e BTAR), come quelle coerenti con il Green Deal europeo e gli obiettivi dell'accordo di Parigi;
- > informazioni qualitative su come le istituzioni stanno integrando le considerazioni ESG nella governance, nei modelli di business e nelle strategie di gestione del rischio.

Le disposizioni sull'informativa rischi ESG si applicano a decorrere dal 28 giugno 2022 per i grandi enti che hanno emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro, come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della Direttiva 2014/65/UE.

In linea con l'articolo 433-*quater*, il Gruppo Banca Generali, rientrando nell'ambito degli altri enti quotati, pubblica semestralmente l'Informativa di Terzo Pilastro e in particolare le metriche principali di cui all'articolo 447 e le tabelle previste dalle EBA/GL/2020/07 precedentemente richiamate.

Le informazioni sono di natura **qualitativa e quantitativa**, strutturate in modo tale da fornire una panoramica più completa possibile in merito ai rischi assunti, alle caratteristiche dei relativi sistemi di gestione e controllo e all'adeguatezza patrimoniale del Gruppo Banca Generali.

Si precisa che il Gruppo non ricorre ai modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali relativi ai rischi di Primo Pilastro e pertanto non viene fornita la disclosure di cui agli articoli 438 (punto e ed h), 439 (punto l, j), 452, 453, 455.

Non essendo un gruppo rientrante nel novero dei c.d. G-SII, non viene fornita la disclosure di cui all'articolo 441.

L'Informativa al Pubblico Pillar 3 viene redatta **a livello consolidato** a cura della Capogruppo bancaria.

Laddove non diversamente specificato, tutti gli importi sono da intendersi espressi in migliaia di Euro.

Il rispetto degli obblighi di informativa al pubblico è condizione necessaria, per il Gruppo Banca Generali, per il riconoscimento, ai fini prudenziali, degli effetti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM).

Attesa la rilevanza pubblica del Pillar 3, il documento viene sottoposto agli Organi Societari competenti per l'approvazione a cura del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il documento è dunque sottoposto, ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. 58/98 (Testo Unico sulla Finanza, "TUF"), alla relativa attestazione.

Al fine di garantire il rispetto dei requisiti di informativa, il Gruppo Banca Generali ha adottato presidi organizzativi idonei a garantire l'adempimento degli obblighi informativi; la valutazione e la verifica della qualità delle informazioni, essendo rimesse dalla normativa all'autonomia degli organi aziendali, sono attività oggetto di analisi da parte dei vertici aziendali.

Al fine di recepire quanto richiesto dalla normativa di vigilanza, il Gruppo Banca Generali ha definito il processo interno di determinazione dell'Informativa al Pubblico, con riferimento a Banca Generali S.p.A. ("Capogruppo") e, per quanto di competenza, alle Società ("Società del Gruppo") soggette alle norme prudenziali di vigilanza consolidata.

Il Gruppo Banca Generali pubblica regolarmente l'Informativa al Pubblico Pillar 3 sul proprio sito Internet al seguente indirizzo: www.bancagenerali.com/investors/reports-and-relationships.

Ulteriori informazioni sul profilo di rischio del Gruppo, sulla base dell'art. 434 del CRR, sono pubblicate anche nella Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2022. Alla luce del suddetto articolo, se un'informazione analoga è già divulgata attraverso due o più mezzi, in ciascuno di essi è inserito un riferimento alla stessa.

1. INFORMATIVA SULLE METRICHE PRINCIPALI

Vengono riportate nella tabella seguente, le principali metriche regolamentari del Gruppo Banca Generali.

In particolare, vengono esposti gli aggregati patrimoniali, il valore delle attività ponderate oltre ai vari ratio patrimoniali

e requisiti regolamentari che la Banca è tenuta a rispettare. Si dà inoltre evidenza dei principali indicatori di liquidità ovvero Liquidity Coverage Ratio (LCR) e Net Stable Funding Ratio (NSFR) e delle loro componenti principali.

MODELLO EU KM1 - INDICATORI CHIAVE (1 DI 2)

		A	B	C
		30.06.2022	31.12.2021	30.06.2021
Fondi propri disponibili				
1	Capitale Primario di classe 1 (CET1)	693.174	708.963	623.921
2	Capitale di classe 1 (T1)	743.174	758.963	673.921
3	Capitale totale	743.174	758.963	673.921
Attività di rischio ponderate				
4	Totale Attività di rischio ponderate	4.573.325	4.360.877	4.079.614
Coefficienti Patrimoniali (in percentuale dell'RWA)				
5	Common Equity Tier 1 ratio (%)	15,1569%	16,2573%	15,2936%
6	Tier 1 ratio (%)	16,2502%	17,4039%	16,5192%
7	Total capital ratio (%)	16,2502%	17,4039%	16,5192%
Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)				
EU 7a	Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in %)	1,8000%	1,3400%	1,3400%
EU 7b	Di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali)	1,0000%	0,7500%	0,7500%
EU 7c	Di cui costituiti da capitale di classe 1 (punti percentuali)	1,3500%	1,0100%	1,0100%
EU 7d	Requisiti SREP totali di fondi propri (%)	9,8000%	9,3400%	9,3400%
Requisito di riserva combinato (come percentuale dell'RWA)				
8	Riserva di conservazione del capitale (%)	2,5000%	2,5000%	2,5000%
EU 8a	Riserva di conservazione a causa del rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro (%)	-	-	-
9	Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente (%)	0,0120%	0,0100%	0,0090%
EU 9a	Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (%)	-	-	-
10	Riserva degli enti di importanza sistemica a livello mondiale (%)	-	-	-
EU 10a	Riserva per altri enti di importanza sistemica	-	-	-
11	Requisito di riserva combinato (%)	2,5120%	2,5100%	2,5090%
EU 11a	Requisiti di capitale Overall (%)	12,3120%	11,8500%	11,8480%
12	Capitale primario di classe 1 disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti totali di fondi propri SREP (%)	6,4405%	8,0640%	7,1792%
Leverage ratio				
13	Misura dell'esposizione totale del coefficiente di leva finanziaria	18.065.451	16.484.389	15.763.405
14	Leverage ratio	4,1130%	4,6041%	4,2752%
Requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri per far fronte ai rischi di leva finanziaria eccessiva (in percentuale dell'importo totale dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria)				
EU 14a	Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in %)	-	-	-
EU 14b	Di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali)	-	-	-
EU 14c	Requisiti del coefficiente di leva finanziaria totali SREP (%)	3,0000%	3,0000%	3,0263%
Riserva del coefficiente di leva finanziaria e requisito complessivo del coefficiente di leva finanziaria (in percentuale della misura dell'esposizione totale)				
EU 14d	Requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria (%)	-	-	-
EU 14e	Requisito del coefficiente di leva finanziaria complessivo (%)	3,0000%	3,0000%	3,0263%

MODELLO EU KM1 - INDICATORI CHIAVE (2 DI 2)

		A	B	C
		30.06.2022	31.12.2021	30.06.2021
Liquidity Coverage Ratio				
15	Totale delle attività liquide di alta qualità (HQLA) (valore ponderato - media)	9.681.575	9.122.651	8.194.295
EU 16a	Deflussi di cassa - Valore ponderato totale	2.512.735	2.313.721	2.004.309
EU 16b	Afflussi di cassa - Valore ponderato totale	90.413	74.684	95.064
16	Totale deflussi netti di cassa (valore rettificato)	2.422.322	2.239.036	1.909.246
17	Liquidity coverage ratio (%)	400,1786%	409,8305%	431,5870%
Net Stable Funding Ratio				
18	Totale dei finanziamenti stabili disponibili	11.651.119	10.953.492	10.200.151
19	Totale dei finanziamenti stabili richiesti	5.635.517	4.925.094	4.908.379
20	NSFR ratio (%)	206,7445%	222,4017%	207,8110%

Al 30 giugno 2022, il valore del Capitale Primario di classe 1 (CET1) è pari a 693.174 migliaia di euro in leggera diminuzione rispetto ai valori registrati al 31 dicembre 2021 (708.963 migliaia di euro) ma in aumento rispetto al 30 giugno 2021 (623.921 migliaia di euro).

Il valore delle attività ponderate per il rischio è pari a 4.573.325 migliaia di euro in aumento rispetto al 31 dicembre 2021 (4.360.877 migliaia di euro) e al 30 giugno 2021 (4.079.614 migliaia di euro). Complessivamente i ratio patrimoniali risultano in leggera diminuzione rispetto al 31 dicembre 2021 in termini sia di CET1 Capital Ratio (15,1569% al 30 giugno 2022 rispetto al 16,2573% al 31 dicembre 2021) che di Total Capital Ratio (16,2502% al 30 giugno 2022 rispetto al 17,4039% al 31 dicembre 2021) in ogni caso ben al di sopra del requisito SREP che la Banca è tenuta a rispettare pari al 12,3120% comprensivo della riserva Capital Conservation Buffer del 2,5%.

Per quanto riguarda le riserve di fondi propri, la Banca è tenuta a detenere un buffer pari al 2,5120% così ripartito:

- > riserva di conservazione del capitale pari al 2,5%;
- > riserva di capitale anticiclica pari allo 0,0120%.

Non essendo previste riserve aggiuntive per la Banca in quanto non è un istituto a rilevanza sistemica nazionale e/o globale, al 30 giugno 2022, l'Overall Capital Requirement (OCR) da rispettare risulta quindi essere pari al 12,3120%, ampiamente al di sotto dei ratio patrimoniali della Banca.

Il coefficiente di leva finanziaria, al 30 giugno 2022, è pari al 4,1130% in leggera diminuzione rispetto al 31 dicembre 2021

soprattutto a causa dell'aumento dell'esposizione complessiva che si attesta a 18.065.451 migliaia di euro al 30 giugno 2022 rispetto al valore del 31 dicembre 2021 pari a 16.484.389 migliaia di euro. Tale coefficiente risulta comunque ampiamente superiore al requisito di leva finanziaria complessivo da rispettare pari al 3%. La Banca non è soggetta a requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva e non è tenuta al rispetto di un requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria.

Il coefficiente di copertura della liquidità di breve termine (LCR) risulta essere sostanzialmente stabile ed ampiamente sopra il limite previsto del 100% (il valore medio delle ultime dodici rilevazioni mensili al 30 giugno 2022 risulta essere pari a poco più del 400%) in virtù di un valore medio delle ultime dodici rilevazioni mensili della riserva di liquidità pari a circa 9.681.575 migliaia di euro e un valore medio delle ultime dodici rilevazioni mensili del totale dei deflussi di cassa netti pari a circa 2.422.322 migliaia di euro.

Da giugno 2021, a seguito dell'applicazione delle misure contenute nella CRR2, è pienamente entrato in vigore il requisito di liquidità sul lungo termine (1 anno) che le banche sono tenute a rispettare, ovvero il Net Stable Funding Ratio (NSFR) dato dal rapporto tra la provvista stabile disponibile (Available Stable Funding o ASF) e l'importo obbligatorio di provvista stabile (Required Stable Funding o RSF). Al 30 giugno 2022, il valore del coefficiente NSFR risulta pari a circa il 207%, ben al di sopra del minimo regolamentare del 100%, con un valore del Finanziamento stabile disponibile totale pari a 11.651.119 migliaia di euro e un valore del Finanziamento stabile richiesto totale pari a 5.635.517 migliaia di euro.

2. RISCHIO DI CREDITO: INFORMAZIONI SULLE ESPOSIZIONI OGGETTO DI MISURE APPLICATE ALLA LUCE DELLA CRISI COVID-19

Nel 2022 prosegue lo stato di pandemia, con l'evoluzione dei contagi che ha visto un picco nei mesi invernali come da attese, una successiva riduzione nella stagione primaverile e un inatteso aumento nel mese di giugno. In generale i Paesi Europei hanno ridotto le misure di contenimento come, ad esempio, l'utilizzo delle mascherine nei luoghi chiusi o le limitazioni agli assembramenti; sono infatti ripresi anche gli eventi pubblici sia di business che di intrattenimento. Su questo l'Italia si è allineata al resto dell'Europa, il Governo italiano non ha infatti previsto il prolungamento delle misure di sostegno addizionali rispetto a quelle del biennio 2020-2021, ha invece dichiarato ufficialmente chiuso lo stato di emergenza al 31 marzo 2022 con il Decreto Legge del 24 marzo 2022 "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza", intervenendo sulle misure di contenimento con un approccio graduale nel tempo (ad esempio: misure di protezione come le mascherine, obbligatorietà del green pass e dei vaccini, limitazione degli eventi che creano assembramenti, etc.).

Relativamente alle misure di sostegno di natura economico-finanziaria attuate tramite il sistema bancario italiano, non ci sono stati aggiornamenti nel primo semestre del 2022. Sono quindi rimaste valide le condizioni e i termini del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, cosiddetto Sostegni Bis, contenente misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (il precedente, il cosiddetto decreto Sostegni', è invece stato pubblicato nel mese di marzo 2021), che aveva come obiettivo principale il contrasto alle ripercussioni negative che la pandemia ha inevitabilmente prodotto a livello sociale ed economico, intervenendo specialmente nelle seguenti aree: imprese, accesso al credito e liquidità, salute, lavoro e politiche sociali, aiuti agli enti territoriali, scuola, ricerca e giovani e interventi di carattere settoriale.

Riguardo all'accesso al credito per le imprese, il decreto nel 2021 aveva prolungato le misure di sostegno alla liquidità, come le garanzie SACE, Fondo PMI e relativi criteri per accedere, al 31 dicembre 2021, prolungando anche la durata della garanzia dai 5 ai 10 anni ed estendendo le garanzie del Fondo PMI anche alle aziende con meno di 250 dipendenti. A partire dal 1° luglio 2021 erano invece state riviste le percentuali massime di garanzia concedibili dal fondo PMI (da 90% a 80% e da 100% a 90%), con la possibilità di applicare tassi diversi rispetto ai vincoli del Decreto Liquidità poi convertito in Legge (2020).

Il decreto aveva inoltre prorogato le moratorie per le PMI (art. 56 del decreto Cura Italia, 2020) al 31 dicembre 2021, per le richieste pervenute agli enti entro il 15 giugno 2021 (misura alla quale la Banca si era adeguata estendendola a tutte le moratorie, sia quelle legislative sia quelle di iniziativa interna).

A livello invece di microvigilanza bancaria europea, EBA nel mese di gennaio del 2022 ha pubblicato una comunicazione intitolata "EBA confirms the continued application of Covid-19 related reporting and disclosure requirements until further notice", nella quale i) considerava rilevante la necessità

di monitorare le esposizioni e la qualità del credito oggetto di misure di sostegno governative, a causa del perdurare della pandemia, mantenendo quindi validi gli obblighi di disclosure previsti dalle linee guida su reporting e disclosure (EBA/GL/2020/07 - *Guidelines on the reporting and disclosure of exposures subject to measures applied in response to the Covid-19 crisis*); ii) e dichiarava di continuare a monitorare la situazione e di valutare annualmente l'opportunità di applicazione delle linee guida stesse e di revocarle nel caso il contesto macroeconomico lo rendesse possibile.

Ambito di applicazione

Come indicato dall'EBA, nel documento si devono descrivere le misure intraprese dalle banche alla luce dell'emergenza Covid-19. In particolare:

- > i finanziamenti oggetto di "moratorie" che rientrano nell'ambito di applicazione degli Orientamenti dell'EBA sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19 (EBA/GL/2020/02);
- > i finanziamenti oggetto di misure di concessione (c.d. forbearance measures) applicate a seguito della crisi Covid-19;
- > i nuovi finanziamenti garantiti dallo Stato o da altro Ente pubblico.

La Banca, come da delibere del 2021 che si erano allineate alla normativa italiana, ha sospeso le moratorie sia legislative che non legislative.

A fronte dell'emergenza pandemica esplosa nel corso del 2020, la Banca ha prorogato le iniziative a sostegno dell'economia reale, avviate nell'anno precedente per contribuire alla liquidità necessaria al tessuto imprenditoriale italiano.

Relativamente alle altre misure di sostegno, le forbearance measures e la concessione di finanziamenti garantiti dallo Stato o da Ente Pubblico, la Banca si è parimenti allineata con la normativa in corso concludendo tali misure al 30 giugno 2021.

Dati ed evidenze

Finanziamenti soggetti a moratorie

Nel presente paragrafo si riportano, espressi in migliaia di euro, i dati previsti dall'Allegato 3 delle linee guida EBA (EBA/GL/2020/07 Annex 3), che descrivono statistiche di sintesi sulla qualità creditizia dei finanziamenti soggetti a moratorie in base ai diversi settori e alle branche di attività economica.

Le moratorie oggetto del template possono essere sia di natura legislativa che non legislativa e devono soddisfare i requisiti previsti dagli orientamenti EBA EBA/GL/2020/02.

Nel caso specifico, dopo approfondita analisi interna, è stato accertato che i requisiti previsti dalle suddette Linee guida sono soddisfatti limitatamente alle moratorie legislative applicate dalla Banca; per questo i report a seguire indicano i dati limitatamente ad esse.

TABELLA 1: INFORMAZIONI SU PRESTITI E ANTICIPAZIONI SOGGETTI A MORATORIE LEGISLATIVE E NON LEGISLATIVE

	A	B	C	D	E	F	G
VALORE LORDO DELLE ESPOSIZIONI							
	NON DETERIORATE			DETERIORATE			
			DI CUI: ESPOSIZIONI OGGETTO DI MISURE DI FORBEARANCE	DI CUI: STAGE 2		DI CUI: ESPOSIZIONI OGGETTO DI MISURE DI FORBEARANCE	DI CUI: INADEMPIENZE PROBABILI NON SCADUTE O SCADUTE DA ≤ 90 GIORNI
1	Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria	13.435	13.435	233	233	-	-
2	di cui: famiglie	855	855	-	-	-	-
3	di cui: <i>garantiti da beni immobili residenziali</i>	576	576	-	-	-	-
4	di cui: società non finanziarie	12.513	12.513	233	233	-	-
5	di cui: PMI	12.047	12.047	233	233	-	-
6	di cui: <i>garantiti da beni immobili non residenziali</i>	-	-	-	-	-	-

	H	I	J	K	L	M	N	O
RIDUZIONI DI VALORE ACCUMULATE E VARIAZIONI NEGATIVE ACCUMULATE DEL FAIR VALUE DOVUTE AL RISCHIO DI CREDITO E ACCANTONAMENTI								VALORE LORDO
	NON DETERIORATE			DETERIORATE				
			DI CUI: ESPOSIZIONI OGGETTO DI MISURE DI FORBEARANCE	DI CUI: STAGE 2		DI CUI: ESPOSIZIONI OGGETTO DI MISURE DI FORBEARANCE	DI CUI: INADEMPIENZE PROBABILI NON SCADUTE DA ≤ 90 GIORNI	AFFLUSSI NELLE ESPOSIZIONI DETERIORATE
1	Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria	2	2	-	-	-	-	-
2	di cui: famiglie	-	-	-	-	-	-	-
3	di cui: <i>garantiti da beni immobili residenziali</i>	-	-	-	-	-	-	-
4	di cui: società non finanziarie	1	1	-	-	-	-	-
5	di cui: PMI	-	-	-	-	-	-	-
6	di cui: <i>garantiti da beni immobili non residenziali</i>	-	-	-	-	-	-	-

Nel corso del 2020, in applicazione degli articoli 54 e 56 del Decreto Cura Italia, la Banca ha concesso ai propri clienti la possibilità di richiedere la sospensione del pagamento delle rate e la riprogrammazione delle stesse, comprese le maxi rate finali per i finanziamenti che le prevedevano. Il Decreto Legge del 14 agosto 2020, n. 104 – c.d. “Agosto” – ha prorogato la scadenza delle moratorie dal 30.09.2020 al 31 gennaio 2021 per le imprese e, successivamente, l’art. 1 comma 249 L. 178/2020 ha stabilito che per le imprese già ammesse, alla data del 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della L. 178/2020), alle misure di sostegno previste dall’art. 56 del Decreto Cura Italia, la proroga della moratoria opera automaticamente sino al 30.06.2021 senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire alla banca entro il termine del 31 gennaio 2021, o del 31 marzo 2021 per le imprese del settore turistico. La sospensione delle rate (comprendente sia della quota capitale che della quota interesse) determina un prolungamento del piano di ammortamento, che al termine del periodo di sospensione viene ripreso con la medesima periodicità prevista ante sospensione, e un ricalcolo della quota interessi maturati nel periodo di sospensione, redistribuiti sulle rate residue a scadere.

Non sono effettuate variazioni alle condizioni economiche applicate e, dall’applicazione della moratoria, non derivano perdite economiche, né oneri da svalutazione.

La sospensione delle rate si applica esclusivamente su richiesta del cliente. Ammessa a partire dal 01.04.2020 ini-

zialmente per le rate in scadenza fino al 30.06.2020 e successivamente prorogata sino al 30.06.2021 (in linea con la Legge di Bilancio 2021), la sospensione delle rate non è prevista per i contratti sorti successivamente alla data del suo annuncio.

A giugno 2021, a seguito dell’entrata in vigore del DL Sostegni Bis la Banca ha deliberato la proroga delle moratorie al 31 dicembre 2021 in linea con la norma.

Per tali posizioni, in fase di riclassificazione, sono applicate le linee Guida EBA (EBA/GL/2020/02 aggiornate da EBA/GL/2020/15 del 2 dicembre 2020). Per le moratorie *tailor made* invece è stata svolta un’analisi basata sugli strumenti di monitoraggio interno e sulla valutazione delle singole pratiche.

Alla data del 30.06.2022 risultano 19 i clienti per i quali è stata accolta la richiesta di moratoria (4 privati che rientrano nei parametri di ammissione ai benefici del Fondo Gasparri e 15 società non finanziarie) per un debito residuo pari a 13,435 milioni di euro (tabella 1).

La suddivisione per settori economici delle imprese beneficiarie della sospensione ex art. 56 del Decreto Legge Cura Italia vede il 27% delle richieste provenire dal settore immobiliare, e il 20% dal settore del commercio. La distribuzione per settore del debito residuo vede il 53% degli importi rappresentato dal settore manifatturiero, seguito dal settore immobiliare che rappresenta il 41%. Tali percentuali rispecchiano la composizione del Portafoglio Crediti Aziende della Banca.

TABELLA 2: DISAGGREGAZIONE DEI PRESTITI DELLE ANTICIPAZIONI SOGGETTI A MORATORIE LEGISLATIVE E NON LEGISLATIVE PER DURATA RESIDUA DELLE MORATORIE (1 DI 2)

	A	B C D		
		VALORE LORDO		
	NUMERO DI DEBITORI		DI CUI: MORATORIE LEGISLATIVE	DI CUI: SCADUTE
1	19	13.435		
2	19	13.435	13.435	13.435
3		855	855	855
4		576	576	576
5		12.513	12.513	12.513
6		12.047	12.047	12.047
7		-	-	-

TABELLA 2: DISAGGREGAZIONE DEI PRESTITI DELLE ANTICIPAZIONI SOGGETTI A MORATORIE LEGISLATIVE E NON LEGISLATIVE PER DURATA RESIDUA DELLE MORATORIE (2 DI 2)

	E	F	G	H	I
	VALORE CONTABILE LORDO				
	DURATA RESIDUA DELLE MORATORIE				
	≤ 3 MESI	> 3 MESI ≤ 6 MESI	> 6 MESI ≤ 9 MESI	> 9 MESI ≤ 12 MESI	> 1 ANNO
1	Prestiti e anticipazioni per i quali è stata offerta una moratoria				
2	Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria (concessa)				
3	-	-	-	-	-
4	<i>di cui: garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale</i>				
5	-	-	-	-	-
6	<i>di cui: a società non finanziarie</i>				
7	-	-	-	-	-
	<i>di cui: garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale</i>				

Finanziamenti oggetto di misure di concessione (forbearance)

La Banca ha recepito la possibilità di non introdurre la classificazione automatica in forbearance per le posizioni con moratoria (confermata anche da delibera del CdA), mantenendo inalterato il processo interno di valutazione che già prevedeva la valutazione puntuale delle posizioni, per la loro classificazione in forbearance.

Nel corso del 2021 e nel primo semestre del 2022 è stata svolta un'analisi del portafoglio oggetto di moratoria sia legislativa sia tailor made per valutare le potenziali riclassificazioni in forbearance e/o in UTP. Nel periodo conseguente alla pandemia la Banca ha infatti continuato a monitorare la presenza di indicazioni di difficoltà finanziaria, valutando, caso per caso, eventi ed elementi che potessero ricondurre, in conformità alle politiche interne, alla concessione di misure di forbearance. Al 30.06.2022, si rileva una posizione per la quale la moratoria legislativa applicata è stata considerata misura di forbearance.

Sul perimetro «moratorie tailor made» attive fino al 31.12.2021 sono state attribuite tre misure di forbearance (1 Performing + 2 NPL, per circa 0,3 milioni di euro) ed eseguite tre riclassificazioni in UTP (per circa 0,3 milioni di euro).

I nuovi finanziamenti garantiti dallo Stato o altro Ente pubblico

Per dare completa applicazione alle misure anti crisi volte a contrastare gli effetti dell'emergenza da Covid-19, la Banca nel corso del 2020 ha ampliato la propria offerta creditizia di medio-lungo termine con l'avvio dell'accreditamento e

dell'operatività con il Fondo di Garanzia PMI del Mediocredito Centrale per l'ottenimento delle garanzie statali sui finanziamenti di durata pluriennale, in base a quanto previsto dall'art. 48 del D.L. Cura Italia e dall'art. 13 del D.L. Liquidità, istituendo una task force interna (aprile 2020 - dicembre 2020).

La Banca ha valutato opportuno circoscrivere l'operatività con il Fondo di Garanzia PMI definendo policy che privilegiano la concessione di finanziamenti di importo superiore a 25.000 euro (con garanzia al 90%).

I finanziamenti concessi a fronte della garanzia del Fondo di Garanzia PMI ad imprese italiane, secondo la nuova definizione che comprende tutte le imprese con meno di 500 dipendenti (comprese microimprese e lavoratori autonomi, artigiani e liberi professionisti), possono avere importo massimo di 5 milioni, come previsto dai già menzionati Decreti, e non possono superare il valore pari al 25% del fatturato dell'impresa. Per presidiare adeguatamente il rischio di credito è stato previsto di acquisire, per i finanziamenti superiori a 250.000 euro, una garanzia personale fidejussoria integrativa a copertura del 10% non garantito dal Fondo di Garanzia. Nel primo semestre del 2021 la Banca ha attivato gli ultimi finanziamenti richiesti dalla clientela, senza effettuare adeguamenti alle modifiche del Decreto Sostegni Bis.

Al 30.06.2022 si rilevano 200 posizioni garantite dal Fondo PMI per un'esposizione complessiva di circa 107,4 milioni di euro, come riportato nella tabella 3 che segue.

Di tali posizioni tre risultano confluite nelle esposizioni deteriorate (per complessivi 1,347 milioni di euro), di cui due per riclassificazione a UTP.

**TABELLA 3: INFORMAZIONI SU NUOVI PRESTITI E ANTICIPAZIONI
SOGGETTI A SCHEMI DI GARANZIA PUBBLICA DI NUOVA
APPLICAZIONE INTRODOTTI IN RISPOSTA ALLA CRISI COVID-19**

	A	B	C	D	
	VALORE LORDO		IMPORTO MASSIMO DELLA GARANZIA CHE PUÒ ESSERE CONSIDERATO	VALORE LORDO	
		DI CUI: OGGETTO DI MISURE DI «FORBEARANCE»	GARANZIE PUBBLICHE RICEVUTE	AFFLUSSI NELLE ESPOSIZIONI DETERIORATE	
1	Nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica	107.403	-	96.663	1.347
2	di cui: a famiglie	1.315			-
3	di cui: <i>garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia reale</i>	-			-
4	di cui: a società non finanziarie	106.088	-	95.479	1.347
5	di cui: a PMI	98.900			1.347
6	di cui: <i>garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di garanzia reale</i>	-			-

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI



Dichiarazione ai sensi dell'articolo 154-bis, comma secondo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58

Il sottoscritto Dott. Tommaso DI RUSSO, *Chief Financial Officer*, nonché Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di BANCA GENERALI S.p.A., con sede legale in Trieste, via Machiavelli n. 4, iscritta nel Registro delle Imprese di Trieste al n. 103698, ai sensi dell'art. 154-bis, comma secondo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58, a quanto gli consta alla luce della posizione ricoperta,

dichiara

che l'informativa contabile contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Trieste, 28 luglio 2022

Dott. Tommaso Di Russo
*Dirigente Preposto alla redazione
dei documenti contabili societari*
BANCA GENERALI S.p.A.

ELENCO DELLE TABELLE

Di seguito si riporta l'elenco delle tabelle quantitative presenti nell'informativa di Terzo Pilastro e che fanno riferimento alle linee guida EBA (EBA/GL/2018/10, EBA/GL/2020/07, EBA/GL/2020/12, EBA/ITS/2021/07) e al Regolamento (UE) 637/2021.

ELENCO TABELLE QUANTITATIVE LINEE GUIDA EBA/REGOLAMENTI UE	RIFERIMENTO NORMATIVO	SEZIONE PILLAR 3
EU KM1 - Indicatori chiave	REG. ESEC. (UE) 2021/637 del 15 marzo 2021	Informativa sulle metriche principali
Tabella 1 - Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative	EBA/GL/2020/07	
Tabella 2 - Disaggregazione dei prestiti delle anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative per durata residua delle moratorie	EBA/GL/2020/07	Rischio di credito: informazioni sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della crisi Covid-19
Tabella 3 - Informazioni su nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica di nuova applicazione introdotti in risposta alla crisi Covid-19	EBA/GL/2020/07	

Banca Generali S.p.A.

Sede legale
Via Machiavelli 4 - 34132 Trieste

Capitale sociale
Deliberato 119.378.836 euro
Sottoscritto e versato 116.851.637 euro

Codice fiscale e iscrizione al registro
delle imprese di Trieste 00833240328
Partita IVA 01333550323

Società soggetta alla direzione e coordinamento
di Assicurazioni Generali S.p.A.
Banca aderente al Fondo Interbancario di tutela
dei depositi
Iscritta all'albo delle banche
presso la Banca d'Italia al n. 5358
Capogruppo del Gruppo bancario Banca Generali
iscritto all'Albo dei gruppi bancari
Codice ABI 03075.9



BANCA GENERALI S.P.A.

SEDE LEGALE	SEDE DI MILANO	SEDE DI TRIESTE
Via Machiavelli 4	Piazza Tre Torri 1	Via Cavour 5/A
34132 Trieste	20145 Milano	34132 Trieste
	T. +39 02 40826691	T. +39 040 777 111

BANCAGENERALI.COM

